

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

05.2023

INDICE

1. I PRINCIPI DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI RICHEMONT	2
2. DISPOSIZIONI GENERALI	3
3. PRATICHE DI LAVORO E DIRITTI UMANI	5
4. AMBIENTE	8
5. APPLICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI CRITICITÀ	10
6. REQUISITI DI UNA CATENA DISTRIBUTIVA SOSTENIBILE	11
RICONOSCIMENTO DEI TERMINI DEL CODICE DI CONDOTTA FORNITORI	14

1. I PRINCIPI DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI RICHEMONT

Richemont possiede molte delle principali maison e aziende del settore dei beni di lusso e da molto tempo porta avanti l'impegno a fare impresa in modo responsabile.

Il Movement for better luxury di Richemont, come definito nella strategia di responsabilità sociale di impresa del Gruppo, ha lo scopo di creare benefici per tutti. Aspiriamo a migliorare il modo in cui i beni di lusso sono creati per renderlo più sostenibile e responsabile. Puntiamo a creare un impatto positivo per i vari attori coinvolti nella catena del valore di Richemont.

Richemont si impegna ad aumentare la sostenibilità delle proprie catene distributive nei seguenti modi:

- mettendo in atto pratiche responsabili nelle nostre catene distributive e attività di approvvigionamento;
- applicando i principi di trasparenza e tracciabilità nell'approvvigionamento di materie prime;
- includendo l'attenzione per l'ambiente nelle nostre attività e decisioni commerciali;
- producendo un impatto sociale positivo.

Per raggiungere i nostri obiettivi in tema di approvvigionamento abbiamo bisogno del coinvolgimento dei nostri fornitori. Per questo richiediamo che i nostri fornitori aderiscano a questo Codice di condotta e assicurino il rispetto, nelle proprie attività, di tutti i suoi principi. Ci aspettiamo anche che i nostri fornitori comunichino e richiedano ai propri fornitori e collaboratori di integrare questi principi nelle loro politiche e pratiche aziendali.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori rispettino i principi stabiliti dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto mondiale delle Nazioni Unite, la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali.

Per le finalità del presente Codice, ogni riferimento a Richemont si applica anche alle sue maison ed entità operative individuali. Se i fornitori hanno domande relativamente a come applicare i principi e le pratiche descritte di seguito, sono invitati a contattare il proprio relationship manager.

Per assicurare che le condizioni di questo Codice di condotta siano soddisfatte stabilmente e che la conformità al Codice possa essere verificata, chiediamo ai nostri fornitori di mettere in atto sistemi di gestione e processi aziendali adeguati. I fornitori prendono atto che potremmo condurre visite di controllo e richiedere ispezioni di terze parti per verificare il rispetto dei principi e promuoverne il continuo miglioramento.

1.1 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - SDGs)

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) stabiliti dall'ONU nel 2015 definiscono le priorità e i propositi a livello globale per il 2030. Richemont si impegna a promuovere gli SDGs attraverso le proprie attività di impresa e richiede ai propri fornitori di fare del loro meglio avviando un percorso di sostenibilità. All'inizio di ogni capitolo, sono indicati gli SDGs a cui viene dato un contributo conformandosi alle condizioni stabilite.



1.2 LEGGERE LE ISTRUZIONI

Chiediamo ai nostri fornitori di leggere attentamente questo Codice. Le Sezioni 1-5 si applicano a tutti i fornitori. La Sezione 6 riassume i requisiti della catena distributiva sostenibile applicabili ai nostri fornitori di materie prime e componenti. Una volta che avete preso visione delle condizioni applicabili, dovete prendere atto dei termini indicati all'ultima pagina.

Spiegazioni di termini specifici possono essere trovate nel Glossario Richemont.

2. DISPOSIZIONI GENERALI



2.1 NORMATIVE GENERALI

I fornitori sono tenuti a conformarsi a tutte le normative vigenti relative alle loro attività e ai Paesi in cui operano. Inoltre, i fornitori devono istituire sistemi e controlli appropriati per assicurare una costante ottemperanza.

Nel caso in cui vi siano differenze o contraddizioni tra questo Codice di condotta e le normative locali, prevalgono le disposizioni che stabiliscono standard più elevati.

Richemont ha stabilito le proprie regole dirette a proteggere e valorizzare i nostri dipendenti (ad esempio in tema di uguaglianza e diversità, salute e sicurezza, ecc.), operare con integrità (ad esempio in tema di contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro, rispetto dei diritti umani, trasparenza finanziaria, protezione ambientale, ecc.) e mantenere la fiducia di clienti e investitori (tra cui in materia di concorrenza e anti-trust, protezione dei dati e privacy, ecc.). Queste disposizioni sono integrate in questo Codice di condotta.

2.2 INTEGRITÀ AZIENDALE

La cultura aziendale e la filosofia di Richemont si fondano sui principi di integrità, onestà e rispetto.

Incoraggiamo i nostri fornitori a stabilire una propria politica che sia allineata a questa cultura e filosofia.

I fornitori devono agire con integrità e promuovere la fiducia assicurando che la propria condotta aziendale dia un contributo a relazioni commerciali credibili, stabili e sostenibili.

2.3 ANTICORRUZIONE

I fornitori devono ottemperare alla normativa vigente e a qualsiasi standard collegato diretti a contrastare la corruzione in tutti i Paesi in cui operano.

I fornitori non saranno coinvolti né implicati in qualsiasi modo in atti di corruzione a loro beneficio, o in atti che compromettano l'adozione di decisioni commerciali oggettive e corrette.

I fornitori sono tenuti ad adottare misure per garantire che non siano offerti, realizzati, incoraggiati o ricevuti pagamenti indebiti nella gestione della loro impresa.

I fornitori sono tenuti a stabilire una politica di non ritorsione per proteggere i dipendenti che esprimano preoccupazione o rifiutino di essere coinvolti in atti di corruzione.

2.4 ANTIRICICLAGGIO

Richemont non tollererà alcun atto di riciclaggio di denaro o finanziamento di terrorismo.

I fornitori devono applicare procedure di KYC ("know your counterpart") sufficienti ad assicurare che i propri soci commerciali e clienti non siano coinvolti in alcuna forma di attività criminale.

2.5 CONCORRENZA E ANTI-TRUST

I fornitori sono tenuti a ottemperare con grande rigore alle norme sulla concorrenza (note anche come norme anti-trust), che promuovono una concorrenza libera e giusta a livello internazionale.

I fornitori devono garantire di non essere coinvolti in discussioni o attività (es. presso associazioni commerciali o con concorrenti) che darebbero luogo al sospetto o all'accusa di un comportamento anticoncorrenziale indebito.

2.6 PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

I fornitori devono rispettare gli obblighi stabiliti dalle normative vigenti in tema di protezione di dati e privacy. A tal fine, i fornitori devono applicare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da loro posseduti contro qualunque gestione illegittima o non autorizzata e contro qualunque perdita, distruzione, danno, alterazione o diffusione accidentali.

Nel caso in cui i fornitori processino dati personali per conto di Richemont, processeranno tali dati esclusivamente in ottemperanza con le istruzioni scritte di Richemont e stipuleranno qualunque accordo sulla gestione dei dati che sia necessario per assicurare che tale gestione sia conforme con le normative vigenti in tema di protezione dei dati. Ove necessario, saranno completate valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessments - DPIA) per analizzare, identificare e minimizzare i rischi per la protezione dei dati di qualsiasi progetto o collaborazione.

2.7 CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E COMMERCIALE

Per proteggere i nostri clienti, i nostri dipendenti e altri attori, e per ottemperare ai nostri obblighi in tema di protezione dell'ambiente, i nostri fornitori sono tenuti a mettere in atto una valutazione della conformità dei prodotti forniti a Richemont. La valutazione della conformità (come definita dalla norma ISO/IEC 17000 – 2020) viene realizzata rispetto ai regolamenti e standard industriali applicabili. Allo stesso modo, ove rilevante, il fornitore mantiene e rende disponibili su richiesta le rilevanti prove di conformità e altri documenti di supporto associati al prodotto e alla sua valutazione della conformità (rapporti di prova, dichiarazione di conformità, certificati di conformità, distinta base, schede di sicurezza, guide utenti, ecc.).

I fornitori sono tenuti a condurre le loro operazioni nel pieno rispetto della normativa internazionale sul commercio e degli standard collegati, tra cui, ad esempio, la normativa doganale, le barriere non tariffarie, gli accordi internazionali, le convenzioni sui trasporti, le sanzioni commerciali ed economiche e la normativa anti-boicottaggio.

2.8 SICUREZZA

I fornitori devono valutare i rischi e mettere in atto misure per assicurare la sicurezza dei dipendenti, collaboratori e visitatori nelle loro operazioni.

I fornitori devono assicurare che tutto il personale di sicurezza rispetti i diritti umani e la dignità di tutti e siano formati su tale tema.

I fornitori devono assicurare l'integrità fisica e la sicurezza delle persone e degli oggetti di valore convertibili in denaro nelle loro attività e durante il trasporto da o verso il luogo delle loro attività al fine di evitare la promozione di frodi, crimini e altri comportamenti anti-sociali.

2.9 SVILUPPO DI PRODOTTI SOSTENIBILE

I fornitori sono incoraggiati a tenere in considerazione i rilevanti aspetti ambientali e sociali nel ciclo completo dei loro processi, tecnologie, prodotti e attività di confezionamento, per ottimizzare il rendimento dei loro prodotti nel corso del ciclo di produzione e massimizzare le opportunità di impatto sociale positivo. Quando possibile, i prodotti, gli imballaggi e le confezioni devono essere progettati considerando i principi dell'economia circolare, come i principi di eco-design ed eco-efficienza (inclusi gli aspetti di riciclabilità, riduzione e riutilizzo, limitando l'utilizzo delle risorse), ed evitando l'obsolescenza programmata.

I fornitori devono essere pronti a fornire i dati rilevanti per stabilire un'"Analisi del ciclo di vita" dei servizi o prodotti offerti.

2.10 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Richemont definisce la trasparenza come la mappatura delle sue catene di approvvigionamento al fine di capirne la struttura e il funzionamento. Il concetto si basa sullo stretto rapporto commerciale che è stato sviluppato con i fornitori nel corso degli anni. La tracciabilità è definita come gli strumenti e i processi in atto per verificare la fase che ciascuno dei prodotti Richemont sta attraversando, così che le dichiarazioni di sostenibilità associate a materie prime e prodotti, possono essere verificate, garantendo buona pratica lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Tutti i fornitori di Richemont sono tenuti a impegnarsi attivamente per aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti nella propria catena di approvvigionamento.

Ogniqualvolta sia possibile, i fornitori devono identificare e tracciare la storia, distribuzione, localizzazione e applicazione di prodotti, parti e materiali. In questo senso, qualunque cambiamento relativo al nome e alla localizzazione di attori della catena distributiva devono essere notificati a Richemont.

Nel contesto della sostenibilità, la tracciabilità deve essere solida e verificabile. I fornitori devono fornire documentazione sulla tracciabilità, ove ne sia fatta richiesta da Richemont.

3. PRATICHE DI LAVORO E DIRITTI UMANI



3.1 DIRITTI UMANI

I fornitori devono rispettare tutte le norme in tema di diritti umani e impegnarsi ad applicare le condizioni stabilite nei Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani.

I fornitori devono evitare di causare o contribuire a produrre un impatto negativo sui diritti umani attraverso le loro attività e intervenire su tale impatto allorché esso si produca. I fornitori devono anche cercare di prevenire o mitigare le conseguenze negative sui diritti umani che siano direttamente legate alle loro attività, prodotti o servizi, anche se non dovessero aver contribuito a tali conseguenze.

I fornitori devono fornire tutte le informazioni ragionevolmente richieste da Richemont nel quadro del suo processo di due diligence in materia di diritti umani. Come parte della sua due diligence, Richemont richiede ai fornitori di mettere in atto (in proporzione alla loro dimensione):

- solidi sistemi di gestione che si occupino del rispetto dei diritti umani, tra cui l'assunzione pubblica dell'impegno ad ottemperare alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani;
- un processo per identificare e valutare i rischi e gli impatti sui diritti umani;
- una strategia per far fronte a riconosciuti rischi per i diritti umani, tra cui una formazione adeguata;
- un processo per attivare la riparazione di qualsiasi impatto negativo sui diritti umani che abbiano causato o a cui abbiano contribuito e tracciarne i risultati;
- un programma per valutare, attraverso una terza parte o accertamenti interni, il rispetto dei diritti umani da parte delle loro attività e dei loro fornitori; e
- una comunicazione con i vari attori coinvolti sui processi intrapresi per assicurare il rispetto dei diritti umani e la prevenzione della schiavitù moderna.

3.2 NO ALLA DISCRIMINAZIONE

Le persone devono essere trattate in modo eguale e giusto. I fornitori non possono essere coinvolti in alcuna forma di discriminazione, in particolare, ma non esclusivamente, rispetto al salario, l'assunzione, l'accesso alla formazione, la promozione, la protezione dei fornitori di cura, in base al sesso, alla razza, al colore della pelle o all'origine etnica, la nazionalità, la religione, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la gravidanza, la maternità, la paternità, lo stato di salute, l'estrazione sociale, l'affiliazione politica o l'appartenenza a sindacati.

I fornitori sono tenuti a:

- offrire una formazione adeguata a tutti i dipendenti sul tema dei diritti umani;
- assicurare che non vi sia alcuna discriminazione, molestia, violenza fisica o psicologica;
- promuovere l'uguaglianza delle opportunità e l'inclusione per tutti i dipendenti attraverso politiche e pratiche; e
- riconoscere il valore di una forza lavoro bilanciata in cui la diversità sia valorizzata come fonte di ricchezza e opportunità.

3.3 NO A TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

I fornitori devono vietare discipline e abusi fisici, minacce di abusi fisici, sessuali o altre forme di molestie tra cui la violenza di genere e gli abusi verbali o altre forme di intimidazione, conformemente alla definizione contenuta nella convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I fornitori sono tenuti a:

- non usare o tollerare tali pratiche;
- comunicare chiaramente ai dipendenti i procedimenti disciplinari applicabili; e
- assicurare che procedure di reclamo e processi investigativi siano previsti e comunicati a tutti i dipendenti.

3.4 IMPIEGO LIBERAMENTE SCELTO

I fornitori non devono usare lavoro forzato, incluso il lavoro vincolato, il lavoro fornito per ripagare debiti o il lavoro involontario dei prigionieri o essere coinvolti in qualsiasi forma di schiavitù moderna o traffico di esseri umani. Non può essere richiesto ai lavoratori di lasciare "depositi" o i propri documenti di identità al proprio datore di lavoro ed essi sono liberi di lasciare il datore di lavoro dopo aver fornito un preavviso ragionevole. I fornitori devono controllare le loro relazioni con le agenzie di lavoro per identificare possibili rischi di traffico di esseri umani.

3.5 ACCORDI CONTRATTUALI

I fornitori e i loro subappaltatori devono stabilire in forma scritta i termini e le condizioni degli accordi e contratti di lavoro con i propri dipendenti. Le condizioni dei contratti di lavoro dovrebbero conformarsi agli standard e alle norme internazionali più stringenti attualmente vigenti. Tali accordi di lavoro devono promuovere un impiego stabile e non devono violare i diritti dei dipendenti che sono protetti dalle norme in vigore.

I fornitori non devono impiegare alcun lavoratore che non abbia il diritto di lavorare, inclusi gli immigrati irregolari. Tutti i casi di subappalto o lavoro da casa devono essere autorizzati in forma scritta da Richemont.

3.6 NO AL LAVORO MINORILE

È vietato l'impiego di qualunque persona di età inferiore a 15 anni, o di età inferiore all'età minima prevista da normative locali per l'impiego e il completamento dell'educazione obbligatoria.

Il fornitore può fare ricorso all'impiego di lavoratori minorenni esclusivamente se sono previste speciali procedure per il lavoro giovanile. Queste procedure devono includere il divieto di condizioni di lavoro pericolose, lavoro notturno, orari di lavoro che non permettano il completamento dell'educazione obbligatoria e devono garantire la protezione di un sano sviluppo fisico e mentale del minore.

3.7 SALARIO E BENEFIT

Il salario e i benefit imposti dalla legge (assicurazione medica, assicurazione sociale, pensione) pagati per una settimana lavorativa standard devono essere pari almeno agli standard legali nazionali o agli standard di riferimento del settore, a seconda di quali siano quelli più elevati. Per i lavoratori a cottimo, la giornata

lavorativa deve corrispondere almeno all'equivalente della paga minima giornaliera. Il salario deve sempre essere sufficiente a soddisfare i bisogni primari e a offrire un reddito discrezionale. Ciò significa che i fornitori devono promuovere il salario di sussistenza. Il salario di sussistenza è la remunerazione ricevuta per una settimana standard di lavoro in un luogo particolare che sia sufficiente a garantire uno standard di vita dignitoso per il lavoratore e la sua famiglia.

I fornitori devono assicurare la stessa remunerazione per prestazioni di ugual valore, come stabilito dalla Coalizione internazionale per la parità salariale (Equal Pay International Coalition - EPIC).

Tutti i lavoratori devono ricevere informazioni scritte e comprensibili circa i termini e condizioni del loro impiego relativamente al salario prima di iniziare il loro impiego e circa i dettagli del loro salario per il periodo di retribuzione definito.

I fornitori devono retribuire le ore di straordinario secondo una tariffa regolare o maggiorata, conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi in vigore.

Non sono permesse le deduzioni salariali come misure disciplinari, né sono permesse le deduzioni salariali che non siano previste dalle normative nazionali senza il consenso esplicito del lavoratore interessato.

3.8 ORARIO DI LAVORO

I fornitori devono assicurare che il normale orario di lavoro rispetti le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e altresì la normativa nazionale o gli standard di settore prevalenti.

I fornitori sono tenuti ad assicurare:

- che l'orario normale di lavoro non superi regolarmente un massimo di 48 ore per settimana lavorativa;
- che il numero totale di ore lavorate in ogni periodo di 7 giorni non superi le 60 ore, a parte il caso di circostanze eccezionali in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - o ciò sia autorizzato dalla normativa nazionale;
 - o ciò sia autorizzato da contratti collettivi di lavoro;
 - o siano adottate misure appropriate per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - o il lavoratore possa dimostrare che sussistono circostanze eccezionali, come inaspettati picchi di produzione, incidenti o emergenze;

- che il lavoro straordinario sia volontario e retribuito a una tariffa maggiorata;
- che siano garantiti il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite nel rispetto, come minimo, della normativa nazionale e dei regolamenti di settore vigenti e di attenersi a tutte le disposizioni legali relative ai congedi lavorativi, tra cui il congedo di maternità, paternità e per motivi familiari.

I lavoratori hanno diritto ad almeno un giorno libero in ogni periodo di sette giorni.

3.9 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I fornitori devono autorizzare i lavoratori a scegliere liberamente di iscriversi o meno a un'associazione di lavoratori. I fornitori sono tenuti a:

- conformarsi alla normativa e ai contratti collettivi vigenti, allorché tali contratti siano esistenti; e
- sostenere mezzi di dialogo paralleli, quali la rappresentanza collettiva dei lavoratori e un dialogo solido ed efficace tra la direzione e i dipendenti, allorché la legge proibisca o limiti tali libertà.

3.10 SALUTE E SICUREZZA

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza offrendo un ambiente di lavoro sicuro e salutare, e ad assegnare la responsabilità per la salute e la sicurezza a un membro della direzione con più anzianità.

I fornitori devono mettere in atto un procedimento per identificare i rischi per la salute e la sicurezza associati alle loro attività, determinare l'importanza relativa per ciascun rischio e intraprendere le azioni adeguate per la mitigazione del rischio. I lavoratori devono essere informati di questi rischi significativi per la loro salute e sicurezza.

I lavoratori devono ricevere una formazione regolare e documentata su salute e sicurezza, e tale formazione deve essere ripetuta per i nuovi lavoratori o i lavoratori in mobilità tra dipartimenti.

I fornitori devono offrire a tutti i dipendenti e lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salutare che garantisca la sicurezza di base, così come procedure di emergenza e condizioni fisiche adeguate, tra cui: allarmi antincendio, uscite di emergenza e simulazioni di evacuazione; equipaggiamento personale protettivo

gratuito; equipaggiamento di sicurezza e corsi di formazione sul tema adeguati alle mansioni, e accesso alle cure mediche di emergenza.

I lavoratori devono avere accesso ad acqua potabile sicura, servizi igienici adeguati, inclusi bagni e strutture separati per genere, e, ove rilevante, un alloggio igienico che soddisfi i più elevati standard di settore e consenta privacy, sicurezza e separazione di genere.

I fornitori devono prendere le misure adeguate per proteggere le donne incinte e in allattamento, così come i giovani (es. apprendisti).

I fornitori devono mettere in atto investigazioni su tutti gli incidenti riguardanti la salute e la sicurezza che abbiano coinvolto i dipendenti e i lavoratori per identificarne le cause ultime e determinare i necessari interventi correttivi per evitare che si verifichino nuovamente.

I fornitori devono mettere in atto procedimenti adeguati relativamente alla salute e la sicurezza, mantenerli aggiornati e assicurare che vengano resi noti.

3.11 IMPATTO SULLA COMUNITÀ

I fornitori devono rispettare le comunità in cui operano. Incoraggiamo i fornitori a produrre un impatto sociale positivo nelle rispettive comunità contribuendo al loro benessere sociale, ambientale ed economico.

4. AMBIENTE



4.1 GESTIONE E RISPETTO AMBIENTALE

I fornitori devono rispettare tutte le normative vigenti in tema di ambiente.

Devono ottenere tutti i permessi, le licenze, le registrazioni e restrizioni di informazioni e devono soddisfare i requisiti operativi e gli obblighi di segnalazione.

I fornitori devono utilizzare metodologie appropriate per identificare e valutare i rischi di danneggiamento delle loro attività e di quelle dei loro partner commerciali ed esercitare il loro dovere di diligenza relativamente alla valutazione dei rischi. I fornitori sono tenuti a:

- identificare e valutare i rischi;
- identificare le opportunità di ridurre l'impatto ambientale e promuovere, quando possibile, collaborazioni per la protezione del clima;
- adottare misure per prevenire e mitigare i rischi e gli impatti ambientali (in particolare relativamente al cambiamento climatico, v. capitolo 4.3);
- avere un metodo per tracciare e monitorare;
- mantenere le necessarie comunicazioni con gli attori coinvolti; e
- offrire a tutti i dipendenti coinvolti corsi e informazioni sui rischi e controlli ambientali. Queste devono essere fornite in un formato e in una lingua che i lavoratori possano capire facilmente.

4.2 RIDUZIONE DELLE RISORSE E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

Chiediamo ai nostri fornitori di fare del loro meglio per minimizzare sempre più il loro consumo delle risorse (es. combustibili fossili, plastiche vergini a base di combustibili fossili, acqua e prodotti di foreste vergini) e il loro impatto ambientale (es. emissioni, sostanze inquinanti, rifiuti). Chiediamo ai nostri fornitori di promuovere l'utilizzo circolare di materie prime.

Le emissioni e gli sversamenti di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti devono essere minimizzati o eliminati alla fonte, oppure ridotti attraverso pratiche quali l'aggiunta di equipaggiamenti di controllo dell'inquinamento, la modifica della produzione e processi di manutenzione, o altri metodi ancora.

4.3 UTILIZZO ENERGETICO ED EMISSIONI DI GAS SERRA (GHG)

I fornitori devono monitorare il proprio consumo energetico e intraprendere azioni per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) e combattere il cambiamento climatico.

Sono tenuti a:

- raccogliere e registrare i dati legati al proprio impatto ambientale e fornire informazioni a Richemont ove ne sia fatta richiesta;
- stabilire piani e obiettivi per ridurre sempre più le emissioni di gas serra delle proprie attività; e
- incrementare in modo evidente l'impiego di energie rinnovabili.

4.4 ACQUA

I fornitori devono mettere in atto pratiche di gestione sostenibile dell'acqua.

Sono tenuti a:

- raccogliere e registrare i dati relativi all'acqua e fornire tali dati a Richemont ove ne sia fatta richiesta; e
- definire piani e obiettivi per ridurre e riciclare l'acqua.

Le acque di scarico devono essere trattate e purificate per rispettare la normativa locale e prevenire l'inquinamento.

I fornitori che operano in regioni con scarsità di acqua devono prevedere solidi sistemi di gestione dell'acqua e raccogliere dati (ad esempio su prelievi di acqua, consumo di acqua, acque di scarico, acqua riciclata) per minimizzare gli impatti negativi sulla comunità locale.

4.5 RIFIUTI

I fornitori devono prevenire l'inquinamento, identificare le fonti principali di rifiuti e gestire gli scarti identificati in modo responsabile.

I fornitori sono tenuti a:

- raccogliere e registrare i dati relativi alla produzione di rifiuti e fornire tali dati a Richemont ove ne sia fatta richiesta;
- definire piani e obiettivi per ridurre e riciclare i rifiuti e applicare, ove possibile, i principi dell'economia circolare (ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare);
- smaltire i rifiuti in ottemperanza con la normativa vigente o, nel caso in cui non vi sia una normativa applicabile, con gli standard internazionali; e
- fare del loro meglio per evitare che i rifiuti siano destinati alla discarica.

4.6 SOSTANZE CHIMICHE

I fornitori devono conformarsi a tutte le normative vigenti riguardanti la limitazione e registrazione e, se necessario, autorizzazione o notifica delle sostanze chimiche contenute nei prodotti finali o usate nei processi di produzione conformemente alle condizioni legali che si applicano al mercato in questione (es. regolamento UE REACH).

In aggiunta, i fornitori devono adottare nuovi processi e le migliori pratiche per ridurre l'impatto ambientale e i timori per la salute e la sicurezza legati all'utilizzo di sostanze chimiche.

I fornitori devono tenere presso i loro locali un inventario delle sostanze pericolose. Le schede con i dati di sicurezza (o equivalenti) devono essere accessibili ovunque siano usate sostanze pericolose. Le sostanze chimiche devono essere etichettate correttamente e i rischi ad esse associati devono essere comunicati chiaramente e attivamente a tutti i dipendenti che lavorano tali sostanze.

4.7 BIODIVERSITÀ

I fornitori devono evitare e minimizzare l'impatto sulla biodiversità.

I fornitori devono cercare opportunità per la conservazione della biodiversità in relazione alla loro attività.

I fornitori devono cercare in ogni modo di generare un impatto positivo sulla biodiversità e le fonti di sostentamento delle persone locali.

I fornitori del settore minerario non devono esplorare o effettuare estrazioni nei siti Patrimonio dell'umanità. Devono identificare Aree Chiave della Biodiversità (in base al Global Standard [IUCN](#) per l'identificazione di Aree Chiave della biodiversità) su cui le loro attività producono degli effetti e prevedere strumenti di mitigazione per ridurre l'impatto sulla biodiversità.

5. APPLICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI CRITICITÀ



5.1 CONFORMITÀ GENERALE

Richemont si aspetta che i propri fornitori comunichino i principi di questo Codice di condotta ai loro dipendenti, subappaltatori e alle terze parti interessate con le quali intrattengono relazioni commerciali, e che controllino che tali principi siano integrati nelle loro rispettive attività.

I fornitori devono segnalare in modo proattivo qualunque potenziale problema che dovessero riscontrare relativamente alle condizioni stabilite in questo Codice di condotta, e altresì sottoporre i loro piani di intervento alla considerazione di Richemont.

5.2 SEGNALARE PREOCCUPAZIONI E PARLARE APERTAMENTE

I fornitori devono prevedere sistemi che consentano reclami indipendenti e misure che consentano ai dipendenti, subappaltatori e terze parti interessate di segnalare negligenze effettive o sospette in modo anonimo e senza la minaccia di rappresaglie, intimidazioni o molestie.

I fornitori devono prendere seriamente tutte le segnalazioni e garantire che esse verranno affrontate in modo giusto, onesto e tempestivo, nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

I fornitori devono realizzare investigazioni e, se necessario, adottare azioni correttive e documentarle.

Le segnalazioni riguardanti attività effettuate per conto di Richemont o casi di sospetta negligenza relativamente al presente Codice di condotta possono anche essere inviate a richemont.ethicspoint.com.

Richemont effettuerà ricerche in merito a ogni segnalazione e, quando possibile, discuterà i risultati con il fornitore nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

5.3 VALUTAZIONE

Richemont ha il diritto di chiedere informazioni ai propri fornitori relativamente al rispetto da parte loro dei termini del presente Codice di condotta.

Ove necessario, Richemont può richiedere ai fornitori di fornire prove della loro ottemperanza attraverso una verifica indipendente o un'adeguata certificazione.

Richemont si riserva il diritto di far effettuare una valutazione indipendente su prodotti e materiali per stabilire se i fornitori agiscono nel rispetto dei termini del presente Codice di condotta.

Richemont ha il diritto di richiedere informazioni e visitare i locali di produzione dei fornitori e i locali dei loro subappaltatori e fornitori o di far effettuare tali visite da parte di un'azienda terza indipendente, per verificare il rispetto del presente Codice di condotta.

5.4 INOTTEMPERANZA

Richemont si riserva il diritto di porre fine alle proprie relazioni commerciali con i fornitori che violino, o i cui fornitori o subappaltatori violino, il presente Codice di condotta. Nel caso in cui vengano rivelate violazioni, Richemont cercherà in primo luogo di collaborare con il fornitore per trovare un rimedio adeguato e una base per un miglioramento. Nel caso in cui il fornitore dimostri la mancanza di volontà di cooperare e migliorare, l'ultima risorsa sarà porre fine alla relazione commerciale. La decisione di porre fine alle relazioni con un fornitore per violazioni del Codice sarà presa allorché tutti i tentativi di ridurre l'impatto negativo siano falliti o non siano possibili.

6. REQUISITI DI UNA CATENA DISTRIBUTIVA SOSTENIBILE



I requisiti descritti in questa sezione si applicano ai fornitori di materie prime, componenti e beni finiti. Essi sostengono il proposito di Richemont di realizzare una catena distributiva sostenibile a lungo termine e sono complementari rispetto alle disposizioni delle sezioni precedenti.

6.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Si raccomanda ai fornitori di prodotti e materie prime di definire un sistema di gestione ambientale (es. ISO 14001) per soddisfare gli obblighi di rispetto ambientale e limitare l'impatto sull'ambiente. I fornitori devono prevedere un piano d'azione ambientale e tenere sotto controllo il proprio impatto ambientale.

I fornitori di prodotti e materie prime devono comunicare i propri piani d'azione a Richemont ove ne sia fatta richiesta.

6.2 SOSTANZE VIETATE

I fornitori devono garantire che i prodotti che forniscono a Richemont siano conformi all'ultima versione della Lista delle sostanze di prodotti vietate di Richemont (Product Restricted Substances List - PRSL).

Richemont richiede ai propri fornitori di assicurare che gli attori della propria catena distributiva integrino tali disposizioni nelle proprie politiche e pratiche commerciali.

6.3 BENESSERE DEGLI ANIMALI

I fornitori devono trattare bene gli animali e rispettare le cinque libertà del benessere degli animali:

- Libertà dalla fame e dalla sete attraverso un pronto accesso ad acqua dolce e a una dieta che consenta di mantenere forza e salute.
- Libertà dal disagio attraverso l'offerta di un ambiente adeguato, tra cui un riparo e un'area di riposo confortevole.

- Libertà da dolore, ferite e malattie attraverso la prevenzione o la diagnosi e il trattamento rapidi.
- Libertà di espressione di un comportamento normale, attraverso l'offerta di spazio sufficiente, strutture adeguate e compagnia di animali della stessa specie.
- Libertà da paura e sofferenza attraverso condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

Inoltre, i fornitori devono applicare i principi sull'approvvigionamento di animali della Responsible Luxury Initiative che si riferisce alla cattura, mantenimento, allevamento, trasporto, manipolazione e uccisione di animali vivi, se applicabili ai prodotti realizzati dai fornitori.

6.4 SPECIE A RISCHIO DI ESTINZIONE

I fornitori devono conformarsi alle normative speciali internazionali e locali e alla Convenzione internazionale sul commercio delle specie minacciate di estinzione (CITES) relativamente all'approvvigionamento, l'importazione, l'impiego e l'esportazione di materie prime derivanti da specie a rischio o protette.

6.5 DUE DILIGENCE PER MINERALI PROVENIENTI DA AREE COLPITE DA CONFLITTI E AD ALTO RISCHIO

I fornitori operanti nella catena distributiva dell'oro, dell'argento, dei metalli del gruppo del platino, dei diamanti e delle pietre preziose colorate devono esercitare e documentare due diligence nella propria catena distributiva in linea con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (le "Linee guida OCSE") e la Politica di Richemont sull'approvvigionamento di materie prime.

Le piccole e medie imprese devono applicare una due diligence proporzionata alla propria dimensione e alle proprie circostanze. Tuttavia, deve essere

prevista quantomeno una politica, un processo di due diligence idoneo e un procedimento che consenta la riparazione. Richemont può sostenere le piccole e medie imprese nel loro processo di due diligence. In tali casi, è necessario l'accesso alle informazioni relative alla catena distributiva.

6.6 ORO, ARGENTO E/O METALLI DEL GRUPPO DEL PLATINO

I fornitori operanti nella catena distributiva dell'oro, dell'argento e dei metalli del gruppo del platino sono tenuti a ottenere una certificazione in base al Code of Practices del Responsible Jewellery Council (Consiglio per una gioielleria responsabile). Altri standard potranno essere considerati ove la loro equivalenza possa essere chiaramente dimostrata.

I fornitori devono assicurare quanto possibile che l'oro, l'argento e/o i metalli del gruppo del platino che sono forniti siano stati riciclati o estratti in modo sostenibile e secondo pratiche che rispettino i diritti umani e del lavoro, siano estranee a conflitti e non provochino danni ambientali.

6.7 DIAMANTI

I fornitori operanti nella catena distributiva dei diamanti sono tenuti a ottenere una certificazione in base al Code of Practices del Responsible Jewellery Council (Consiglio per una gioielleria responsabile). Altri standard potranno essere considerati ove la loro equivalenza possa essere chiaramente dimostrata.

I fornitori devono conformarsi al Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) e al sistema volontario di garanzie del World Diamond Council (WDC), il cui scopo è promuovere standard universali sui diritti umani, i diritti del lavoro e le pratiche di contrasto al riciclaggio di denaro e alla corruzione. I fornitori devono confermare su ogni fattura la dichiarazione di garanzia del WDC.

I fornitori sono tenuti a:

- fornire esclusivamente diamanti naturali e non trattati, provenienti da fonti legittime che siano strettamente conformi alle nostre disposizioni su qualità e naturalezza; e
- fornire informazioni complete sulle caratteristiche delle pietre, in ottemperanza con le normative nazionali e internazionali e le migliori pratiche del settore.

I fornitori coinvolti nel taglio e lucidatura di diamanti devono usare scaif senza cobalto e impregnate di polvere di diamanti.

Nel caso in cui Richemont abbia acquistato diamanti che i fornitori devono usare nei prodotti forniti a Richemont, i fornitori devono usare esclusivamente tali diamanti e non sostituirli.

6.8 PIETRE PREZIOSE COLORATE

I fornitori della catena distributiva delle pietre preziose colorate devono garantire quanto possibile che le pietre siano estratte e processate con pratiche che rispettino i diritti umani e di lavoro, siano estranee da conflitti e non provochino danni ambientali. Devono aumentare attivamente la trasparenza della propria catena distributiva e mettere in atto processi di due diligence. A tal fine, i fornitori sono incoraggiati ad usare gli strumenti forniti dalla [Gemstones and Jewellery Community Platform \(Piattaforma della comunità delle pietre preziose e della gioielleria\)](#).

I fornitori operanti nella catena distributiva delle pietre preziose colorate sono incoraggiati a ottenere una certificazione in base al Code of Practices del Responsible Jewellery Council (Consiglio per una gioielleria responsabile). Altri standard potranno essere considerati ove la loro equivalenza possa essere chiaramente dimostrata.

I fornitori devono fornire informazioni complete sulle caratteristiche fisiche delle pietre (incluse dettagliate informazioni sui trattamenti), in ottemperanza alle normative nazionali e internazionali e le migliori pratiche del settore.

6.9 PELLAME E PELLICCE

Incoraggiamo fortemente i fornitori di pellame a ridurre l'impatto ambientale dell'approvvigionamento del pellame di bovini (preferendo quello di origine locale). I fornitori devono essere consapevoli del loro impatto indiretto sulla deforestazione e lavorare attivamente per minimizzare tale impatto, anno dopo anno. Richemont si riserva il diritto di ottenere informazioni sui rischi di deforestazione.

I fornitori di pellame sono fortemente incoraggiati ad ottenere una certificazione ambientale (es. ISO 14001, LWG). I fornitori sono incoraggiati a intraprendere azioni per ridurre l'impatto ambientale dei processi di conciatura.

La pelle di coccodrillo dovrebbe essere ottenuta preferibilmente da allevamenti certificati [ICFA](#) (International Crocodilian Farmers Association).

I fornitori devono fornire a Richemont informazioni sul Paese di origine (allevamento) e altresì sulla localizzazione del mattatoio e della conceria ove ne sia fatta richiesta.

Le pellicce possono essere utilizzate solo se il benessere degli animali può essere garantito attraverso affidabili verifiche della catena distributiva o schemi di certificazione internazionali (es. WelFur). È incoraggiato l'utilizzo di pellicce riciclate.

6.10 PRODOTTI FORESTALI

I fornitori devono assicurare che le loro azioni non abbiano un impatto negativo sulle foreste.

I fornitori devono implementare misure per assicurare che non vengano introdotti nella catena distributiva prodotti forestali illegali e devono conformarsi alle normative vigenti (es. l'"EU Timber Regulation" - regolamento UE sul legno).

I fornitori sono tenuti ad approvvigionarsi di carta, imballaggi e altri prodotti a base di legname in modo sostenibile, che siano riciclati o provenienti da foreste con certificazione di gestione sostenibile. Tutti i prodotti di origine forestali devono essere certificati dal Forest Stewardship Council (FSC).

Ove necessario, i fornitori devono implementare processi di due diligence relativamente ai propri fornitori.

6.11 FRAGRANZE

I fornitori operanti nel settore dei profumi e dei cosmetici devono garantire che i composti, le formule e i componenti degli imballaggi o i prodotti finiti da loro forniti siano sicuri per l'uso a cui sono destinati e conformi a tutte le normative internazionali vigenti, per quanto a loro conoscenza.

L'alcool usato deve avere esclusivamente origine naturale.

Il vetro usato deve essere preferibilmente di origine riciclata dopo il consumo.

6.12 TESSUTI

I fornitori devono rispettare standard elevati nella loro gestione ambientale. Devono in particolare:

- usare l'acqua in modo efficiente e responsabile; e
- promuovere la protezione e il ripristino della biodiversità e non danneggiare gli ecosistemi naturali.

I fornitori devono fare il possibile per contribuire a un sistema di fashion sostenibile. I materiali devono essere di alta qualità e incoraggiamo i fornitori ad operare avendo in mente i seguenti criteri:

- i materiali biologici (es. Global Organic Textile Standards (GOTS)) o riciclati (es. Global Recycled Standard (GRS)) sono preferiti;
- le fibre naturali devono preferibilmente avere origine biologica;
- le fibre artificiali devono provenire da fonti certificate FSC o prodotte in un sistema di produzione a ciclo chiuso;
- le fibre sintetiche dovrebbero preferibilmente provenire da fonti riciclate o a base biologica (le fonti a base biologica devono provenire da materie a base di scarti, altrimenti deve essere dimostrato che le materie prime non competono con la produzione di cibo o altri materiali né contribuiscono alla deforestazione (es. Content Claim Standard (CCS));
- la lana dovrebbe essere conforme al Responsible Wool Standard (RWS) o a uno standard equivalente. Il mulesing delle pecore è una pratica vietata; e
- il piumino dovrebbe essere conforme al Responsible Down Standard (RWS) o a uno standard equivalente. Per la piuma e il piumino, lo spiumaggio di animali vivi è strettamente vietato.

6.13 PLASTICA

I fornitori non devono fornire alcun prodotto o servizio contenente PVC.

Inoltre, i fornitori devono fare del loro meglio per ridurre l'impatto ambientale della plastica:

- evitando le plastiche dannose (es. ABS, PS, PU);
- riducendo al minimo la plastica vergine a base di combustibili fossili;
- usando plastica riciclabile e aumentando l'impiego di plastica riciclata (es. certificata GRS); e
- estendendo la vita e migliorando la gestione della fine del ciclo di vita della plastica.

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI RICONOSCIMENTO DEI TERMINI

Nome dell'azienda:
Indirizzo:
Contatto:
Posizione:
Si prega di spuntare la casella prima di firmare:
<input type="checkbox"/> Dichiaro di aver letto e accettato i termini del Codice di condotta Richemont per fornitori e i requisiti rilevanti per il settore della mia attività
Da firmatari autorizzati, con timbro dell'azienda ove rilevante:
Data: _____